FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, *Presidente*;, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Fabio Micali, *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, *Rappresentante AIA*, e del Signor Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 28 novembre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente della Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa - (nota n. 2776/268 pf11-12/SP/blp del 13.11.2012).

Con atto del 13 novembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Claudio Lotito, Presidente della SS Lazio Spa, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere tenuto nei confronti del giornalista del quotidiano "La Repubblica", Sig. Alberto Abbate, un comportamento in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, rivolgendogli pubblicamente frasi offensive e ingiuriose; b) la SS Lazio Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al suo Presidente.

Nei termini consentiti dalla normativa è stata depositata una memoria difensiva dal Sig. Claudio Lotito, sia in proprio che quale Presidente del Consiglio di Gestione della SS Lazio Spa.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Claudio Lotito, Presidente della SS Lazio Spa, l'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); b) alla SS Lazio Spa, l'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).

Motivi della decisione

Le indagini svolte dalla Procura federale, comprese le audizioni del Sig. Alberto Abbate, giornalista del quotidiano "La Repubblica", e del Sig. Claudio Lotito, nonché la copiosa documentazione versata in atti, hanno consentito di appurare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

Al termine della conferenza stampa tenutasi in data 27 ottobre 2011 presso il centro sportivo della SS Lazio in Formello il Sig. Claudio Lotito, Presidente e legale rappresentante del sodalizio biancoceleste, al termine di un alterco allontanava dalla struttura sportiva il giornalista Alberto Abbate.

Numerosi organi di informazione (tra cui "La Repubblica", "Il Corriere dello Sport" e "Il Fatto Quotidiano"), oltre a diversi siti web (tra cui "Lazio.net", "Calciomercato.com", "SSLaziofans.it" e "Libero.it") tra il 28 ottobre 2011 e il 29 ottobre 2011 ricostruivano quanto avvenuto presso il centro sportivo di Formello attribuendo al Sig. Claudio Lotito

frasi offensive nei confronti del Sig. Alberto Abbate (tra le altre "Giornalista di merda", "analfabeta", "lei non sa leggere", "gente come lei rovina l'ordine dei giornalisti").

Nel corso della audizione del Sig. Claudio Lotito svoltasi in data 6 dicembre 2011 dinanzi alla Procura Federale, il giornalista confermava che, al termine della conferenza stampa che aveva avuto luogo in data 27 ottobre 2011, il Sig. Claudio Lotito lo aveva offeso con quelle frasi riportate dagli organi di stampa e dai siti web, facendolo quindi accompagnare fuori dal centro sportivo.

In data 23 aprile 2012 veniva ascoltato dalla Procura federale il Sig. Claudio Lotito il quale riferiva di non ricordare di avere pronunciato le frasi in questione e che, proprio in considerazione di quanto sopra, non aveva rettificato le stesse ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8 febbraio 1948 n. 47.

Agli atti veniva acquisito anche un filmato, mandato in onda dalla emittente SKY, che rappresentava comunque solo in modo parziale l'acceso diverbio intervenuto tra il Presidente della S.S. Lazio e il giornalista del quotidiano "La Repubblica".

In primo luogo, la Commissione deve rilevare come delle frasi offensive attribuite al Sig. Claudio Lotito, così come riportate dagli organi di stampa e dai siti web in precedenza menzionate, non vi sia effettiva prova; prova che non viene fornita neppure dalla visione del predetto filmato mandato in onda da SKY.

Sul punto, in sostanza, vi è solo quanto riportato da parte del giornalista del quotidiano "La Repubblica", non confermato in alcun modo dal Presidente della SS Lazio Spa nel corso della sua audizione dinanzi alla Procura federale.

Premesso quanto sopra non si può comunque non rilevare come, alla luce della visione del filmato in precedenza menzionato, il comportamento tenuto dal Presidente della SS Lazio nella circostanza in oggetto appaia certamente censurabile.

Difatti le frasi rivolte dal legale rappresentante del sodalizio biancoceleste al Sig. Alberto Abbate ("Te lo dico io, ufficialmente, qui dentro lei non metterà più piede"; "Abbate lei deve andà a fa un altro mestiere"; "Lei non è in grado di fare il mestiere, non conosce la deontologia") integrano senza dubbio la violazione dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le articolate deduzioni difensive contenute nella memoria depositata dal Sig. Claudio Lotito, in proprio e quale rappresentante del Consiglio di Gestione della SS Lazio Spa, non possono trovare accoglimento.

In particolare, non può ritenersi, come invece sostenuto nella predetta memoria difensiva, l'incompetenza a decidere sul caso in oggetto da parte della Commissione disciplinare; difatti, l'evento che ha dato origine alle indagini della Procura federale si è svolto all'interno del centro sportivo della SS Lazio tra un giornalista e il Presidente della Società, al quale erano state poste domande specifiche in ordine al bilancio della medesima Società e non relative "alla sua vita privata o professionale", come invece sostenuto nella predetta memoria difensiva.

In ordine alla entità delle sanzioni da irrogare, avuto anche riguardo l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento in oggetto, commina le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Claudio Lotito, Presidente della SS Lazio Spa, l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila euro);
- b) alla SS Lazio Spa, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante, l'ammenda di €15.000,00 (quindicimila euro).

(151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN TERLIZZI (Calciatore tesserato della Società Delfino Pescara 1936 Srl), Società DELFINO PESCARA 1936 Srl - (nota n. 2756/212 pf12-13/SP/SS/blp del 12.11.2012).

Con atto del 13 novembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Christian Terlizzi, calciatore tesserato con la Società Delfino Pescara 1936 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere espresso, mediante dichiarazioni pubblicate su organi di informazione giudizi e rilievi lesivi della persona dell'arbitro Carmine Russo, nonché della sua reputazione, attribuendogli altresì un comportamento improprio, come tale offensivo della dignità dell'intera categoria arbitrale e del suo ruolo nell'ordinamento federale; b) la Società Delfino Pescara 1936 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ad un proprio tesserato.

Nei termini consentiti dalla normativa i soggetti deferiti hanno depositato memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna il Signor Christian Terlizzi e la Società Delfino Pescara 1936 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Christian Terlizzi e la Società Delfino Pescara 1936 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Christian Terlizzi, sanzione della ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 18.000,00 (€ diciottomila/00); pena base per la Società Delfino Pescara 1936 Srl, sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 18.000,00 (€ diciottomila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda € 18.000,00 (€ diciottomila/00) ciascuno per il Signor Christian Terlizzi e per la Società Delfino Pescara 1936 Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO ANEDDA (Calciatore tesserato della Società Cagliari Calcio Spa), GIULIO MEOZZI (Agente di calciatori), Società CAGLIARI CALCIO Spa - (nota n. 2193/1120 pf11-12/SP/blp del 18.10.2012).

Con provvedimento del 18 ottobre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- 1) Il Signor Riccardo Anedda, calciatore tesserato con la Società Cagliari Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori e dall'art. 28 delle NOIF, per essersi qualificato calciatore "professionista" al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Giulio Meozzi, quando, in realtà, rivestiva lo status di calciatore "giovane di serie".
- 2) Il Signor Giulio Meozzi, agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver accettato l'incarico conferito dal calciatore Riccardo Anedda, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore.
- 3) La Società Cagliari Calcio Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale unitamente al difensore del Signor Riccardo Anedda ha richiesto l'applicazione di una sanzione ridotta, nei confronti del proprio assistito, ex art. 23 CGS. La Commissione disciplinare ha ritenuto non congrua la sanzione richiesta dalle parti, rigettando la richiesta. A seguito di ciò, il Procuratore federale ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Riccardo Anedda la squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali; nei confronti del Signor Giulio Meozzi la sospensione della licenza per mesi 2 (due) e l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); nei confronti della Cagliari Calcio Spa l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti i quali hanno richiesto il proscioglimento dei loro assistiti.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta che il Signor Riccardo Anedda si è qualificato calciatore "professionista" al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Giulio Meozzi, quando, in realtà, rivestiva lo status di calciatore "giovane di serie". Risulta altresì che il Signor Giulio Meozzi ha accettato l'incarico conferito dal calciatore Riccardo Anedda, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore.

Tali comportamenti costituiscono illecito disciplinare.

In particolare, il Signor Anedda ha chiaramente sottaciuto all'agente Giulio Meozzi di non essere un calciatore professionista, per quanto, essendo oltretutto maggiorenne, avrebbe dovuto ben conoscere la normativa vigente. La gravità del comportamento posto in essere dal calciatore non fa venir meno anche la responsabilità in capo all'agente Meozzi, il quale, a sua volta, ha colposamente omesso ogni verifica in merito all'effettivo status del Signor Anedda, al momento della sottoscrizione del mandato.

Non possono essere meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dai difensori dei deferiti, in quanto la normativa vigente in Italia, secondo quanto previsto per i tesserati Figc, prevede senza alcuna ombra di dubbio che l'agente di calciatori non può far sottoscrivere un mandato a un giocatore giovane di serie maggiorenne non professionista. La Cagliari Calcio Spa, indipendentemente dalla conoscenza del rapporto negoziale concluso tra le parti, risponde delle violazioni poste in essere dal proprio tesserato, a titolo di responsabilità oggettiva.

Per tutte le ragioni sopra esposte, risulta provata la violazione disciplinare posta in essere dai Signori Riccardo Anedda e Giulio Meozzi. Di conseguenza, risulta sussistere la responsabilità oggettiva della Cagliari Calcio Spa, ai sensi del'art. 4, comma 1, CGS. In proposito, la Commissione rileva che non può essere presa in considerazione la decisione della Corte di Giustizia pubblicata nel C.U. n. 88 del 12 novembre 2012 relativamente al caso Formato/Torchia/Frosinone, in quanto ad oggi non risultano pubblicate le motivazioni del provvedimento adottato.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni:

- nei confronti del Signor Riccardo Anedda la squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- nei confronti del Signor Giulio Meozzi la sospensione della licenza per mesi 2 (due);
- nei confronti della Cagliari Calcio Spa l'ammenda di €4.000,00 (Euro quattromila/00).

(116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO DE COL (all'epoca dei fatti Calciatore tesserato della Società FC Legnago Salus SSD), LEONARDO BENELLE (Agente di calciatori), Società FC LEGNAGO SALUS SSD - (nota n. 2153/192 pf12-13/AM/ma del 17.10.2012).

Con provvedimento del 17 ottobre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- 1) l'Avv. Benelle Leonardo, iscritto nel Registro Agenti della FIGC, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento Agenti, per aver omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato, il quale, all'atto del conferimento medesimo, non aveva lo status di "professionista".
- 2) Il Signor De Col Filippo, all'epoca dei fatti tesserato per la Società FC Legnago Salus SSD a r.l. e attualmente tesserato per la Società Virtus Entella Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore "professionista" al momento del

conferimento del mandato all'agente di calciatore Leonardo Benelle, senza rivestire tale qualifica essendo egli, all'epoca dei fatti, ancora un calciatore dilettante.

3) Società FC Legnago Salus SSD a r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti Benelle Leonardo e De Col Filippo presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale, alla luce di quanto dedotto dai deferiti nelle proprie memorie difensive, ha richiesto il proscioglimento dei deferiti.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il deferimento non risulta fondato alla luce di quanto risulta dagli atti e di quanto dedotto dai deferiti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dichiara il proscioglimento dei deferiti Avv. Benelle Leonardo, Signor De Col Filippo, Società FC Legnago Salus SSD a r.l.

(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLÓ ROSIGLIONI (all'epoca dei fatti Calciatore tesserato della Società Calcio Padova Spa), LEONARDO BENELLE (Agente di calciatori), Società CALCIO PADOVA Spa (nota n. 2154/193 pf12-13/AM/ma del 17.10.2012).

Con provvedimento del 17 ottobre 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- 1) l'Avv. Benelle Leonardo, iscritto nel Registro Agenti della F.I.G.C., per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dell'art. 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento Agenti, per aver omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato, il quale, all'atto del conferimento medesimo, non aveva lo status di "professionista".
- 2) Il Signor Rosignoni Nicolo', all'epoca dei fatti tesserato per la Società Padova Calcio Spa e attualmente tesserato per la Società US Poggibonsi Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore "professionista" al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Leonardo Benelle, senza rivestire tale qualifica essendo egli, all'epoca dei fatti, ancora un "giovane di serie" e, dunque, un calciatore dilettante.
- 3) Società Padova Calcio Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito Benelle Leonardo, presentava una memoria difensiva, mediante la quale contestava gli addebiti a lui mossi.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale, alla luce di quanto dedotto dai deferiti nelle proprie memorie difensive, ha richiesto il proscioglimento dei deferiti.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il deferimento non risulta fondato alla luce di quanto risulta dagli atti e di quanto dedotto dai deferiti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dichiara il proscioglimento dei deferiti Avv. Benelle Leonardo, Signor Rosignoni Nicolo', Società Padova Calcio Spa.

* * * * * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, *Presidente*; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, *Rappresentante AIA*, e del Signor Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 28 novembre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(143) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BALBIS (Calciatore tesserato della Società US Sestri Levante), LUIGI STAGNARO (Dirigente della Società US Sestri Levante), Società US SESTRI LEVANTE - (nota n. 2626/250 pf12-13/AM/ma del 7.11.2012).

Con provvedimento del 7 novembre 2012, il Procuratore federale vicario, all'esito dell'esame della nota del 27/09/2012 pervenuta da parte del Segretario della LND - Dipartimento Interregionale - su segnalazione della Società sportiva ACD Asti (Serie D Girone A) relativamente a un'asserita irregolare partecipazione del calciatore Sig. Fabio Balbis tra le fila dell'US Sestri Levante in occasione della disputa della prima gara di campionato di Serie D del 02/09/2012, ACD Asti-US Sestri Levante, ha deferito, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte e meglio individuate in seno all'atto di deferimento, il predetto calciatore, il Sig. Luigi Stagnaro, dirigente del sodalizio ligure, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, la Società sportiva US Sestri Levante.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva in via congiunta.

Alla riunione odierna, oltre al difensore di fiducia dei deferiti, sono comparsi i rappresentanti della Procura federale, i quali, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, hanno formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali a carico del Sig. Fabio Balbis;
- 1 (uno) mese di inibizione a carico del Sig. Luigi Stagnaro;
- 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica ed € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda a carico dell'US Sestri Levante.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Il deferimento trae sostanzialmente origine dalla segnalazione richiamata in premessa mediante cui la ACD Asti faceva rilevare l'irregolare impiego da parte dell'US Sestri Levante, del calciatore Balbis in occasione della gara del 2/09/2012 ACD Asti-US Sestri Levante (Serie D Girone A); e ciò, in ragione del fatto che in capo al predetto calciatore residuava ancora la sanzione di una giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo c/o il Comitato Regionale FIGC Liguria al termine della stagione sportiva 2011/2012 (CU n. 69 del 10 maggio 2012).

Di conseguenza, il Sig. Balbis avrebbe partecipato all'indicata partita di campionato senza averne titolo.

Al contrario, i deferiti assumono la piena legittimità della partecipazione del Sig. Balbis alla gara de qua. In definitiva, secondo la tesi difensiva, il Sig. Balbis, trasferito a titolo temporaneo dal FC Juventus Spa all'US Sestri Levante (campionato di Eccellenza) nella stagione sportiva 2011/2012, una volta rientrato nei ranghi della Società professionistica di originaria provenienza al termine della predetta stagione agonistica, avrebbe scontato la residuale giornata di squalifica non prendendo parte alla prima gara ufficiale della prima squadra della nuova Società (FC Juventus Spa), ovvero alla Supercoppa Italiana TIM 2012 Juventus-Napoli disputata a Pechino in data 11/08/2012, gara equiparata, ai fini dell'esecuzione delle sanzioni, a una di campionato.

Quanto sopra, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 22, comma 6 (seconda parte), CGS, in base alle quali la squalifica non scontata in tutto o in parte nel corso della stagione sportive in cui sia stata irrogata deve essere scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società, nel caso di specie il FC Juventus Spa.

Di conseguenza, a seguito del rinnovo della cessione temporanea del calciatore Balbis a beneficio dell'US Sestri Levante per la stagione sportiva 2012/2013 (decorrenza dal 31/08/2012), la residuale giornata di squalifica doveva ritenersi scontata nei termini e secondo le modalità suddette, per cui l'atleta aveva integrale titolo a essere impiegato tra le fila del'US Sestri Levante in occasione dell'incontro che opponeva la predetta Società sportiva all'ACD Asti.

Ora, premesso che la materia, negli ultimi anni, é stata oggetto di svariati interventi da parte della giurisprudenza federale, l'odierno deferimento si rivela propizio al fine di ribadire, in sintesi, alcuni principi fondamentali in materia.

La disciplina regolamentare di cui all'art. 22 CGS, nel suo generale impianto precettivo, deve essere necessariamente interpretata alla luce di una duplice chiave di lettura individuabile, da un lato, nella c.d. effettività della sanzione irrogata, per cui essa deve comunque essere scontata e non può soggiacere a un potere dispositivo e discrezionale della Società di appartenenza dell'atleta attinto dal provvedimento disciplinare, e, dall'altro, nel concetto di separazione delle competizioni, in base al quale, ove sia possibile, l'espiazione della pena sportiva - per così dire - deve dispiegarsi nell'ambito della competizione in cui il tesserato abbia posto in essere il comportamento sanzionato.

Inoltre, le squalifiche comminate al calciatore, di regola, devono essere scontate nelle gare ufficiali della squadra di militanza al momento del verificarsi dell'infrazione (art. 22, comma 3, CGS), salva l'ipotesi di cui al richiamato art. 22, comma 6 (seconda parte), CGS.

Con riferimento al caso di specie emerge che, tra il Sig. Balbis e il FC Juventus Spa, sin dal momento del perfezionamento del primo trasferimento temporaneo presso l'US Sestri Levante, era vigente un regolare contratto professionistico di prestazione sportiva, al pari di tutti gli altri tesserati in forza alla prima squadra del club piemontese, come si evince dall'anagrafe federale versata in atti.

Ciò posto, é allora ragionevole ritenere come la garanzia che la sanzione fosse effettivamente e concretamente scontata da parte del Sig. Balbis non poteva che risiedere nella mancata partecipazione alla prima gara ufficiale della stagione sportiva 2012/2013, ovvero alla prima gara ufficiale della prima squadra della nuova Società di appartenenza, ovvero il FC Juventus Spa.

Pertanto, nel momento in cui il Sig. Balbis è stato impiegato per la disputa della prima gara di campionati di Serie D Giorne A contro l'ACD Asti, il calciatore aveva regolarmente scontato la residuale sanzione disciplinare.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento e per l'effetto proscioglie i deferiti in ordine alle violazioni loro rispettivamente ascritte.

(144) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA (Calciatore tesserato della Società ASD Kaos Futsal), ALESSANDRO CAPUTO (Dirigente della Società ASD Kaos Futsal), Società ASD KAOS FUTSAL - (nota n. 2624/259 pf12-13/AA/ac del 7.11.2012).

Con provvedimento del 7 novembre 2012, il Sostituto Procuratore federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 16 ottobre 2012 pervenuta dal Segretario della Divisione Calcio a 5 e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione ad un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva (rilevata in occasione della disputa della prima gara di campionato di Serie A, Kaos Futsal-Asti del 15/09/2012), il predetto calciatore, il Sig. Alessandro Caputo, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, la Società sportiva Kaos Futsal ASD.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva in via congiunta.

All'inizio della riunione odierna i Signori Carlos Augusto Dos Santos Da Silva, Alessandro Caputo e la Società Kaos Futsal ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Carlos Augusto Dos Santos Da Silva, Alessandro Caputo e la Società Kaos Futsal ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Augusto Dos Santos Da Silva, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla sanzione dell'ammonizione con diffida; pena base per il Sig. Alessandro Caputo, sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Kaos Futsal ASD, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammonizione con diffida per il Signor Carlos Augusto Dos Santos Da Silva;
- inibizione per giorni 20 (venti) al Signor Alessandro Caputo;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Kaos Futsal ASD.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il Presidente della CDN **Prof. Claudio Franchini**

6677

Pubblicato in Roma il 28 novembre 2012

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete